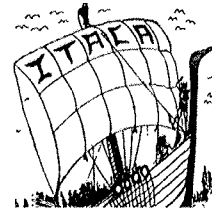


ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ITACA APS
VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI



Gallarate 11/06/2023

Verbale 02_Std_Ord_Soci_2023

Esente bollo e imposta di registro

Associazione Itaca Aps

Ex art. 82 commi 3 e 5 D.Lgs. 117/2017

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 11/06/2023

PRESENTI:

Presidente: MIRATA Mauro
Vice Presidente: STOPPA Lio
Segretario: BAVIERA Giada
Tesoriere: BAVIERA Giovanni
Consiglieri: DALLA NORA Fabio – ASMINI Maria Idilia – BENVENUTO Natale –
BORSANI Paolo – FIORINI Dario
Com.di Garanzia: SGARAMELLA Valentino – VAGO Maria Grazia – CASTELLI Maria
Teresa

Il giorno 11 Giugno 2023 alle ore 14:30, si è riunita a Albizzate, presso il laghetto LATTANZI, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione Itaca Aps per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO:

1) Modifica statuto secondo le richieste del RUNTS;

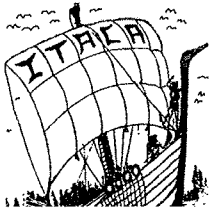
N.12 Persone facenti parte alle cariche associative

N.50 Soci

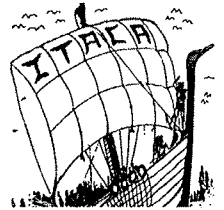
e così per un totale di N. 62 associati.

Assume la presidenza il presidente dell'associazione, MIRATA Mauro, che chiama a svolgere funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra BAVIERA Giada.

Il presidente, rilevato che l'assemblea è regolarmente convocata e costituita anche se con poco preavviso, chiede e ottiene di poter discutere deliberare unitamente al punto all'ordine del giorno.



ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ITACA APS
VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI



Egli invita pertanto l'assemblea ad approvare la modifica dello statuto inserendo delle integrazioni richiesto dal RUNTS.

Terminata la lettura, non essendo intervenute richieste di variazione, l'assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare le modifiche statutarie di adeguamento alle norme come richiesto dal RUNTS.



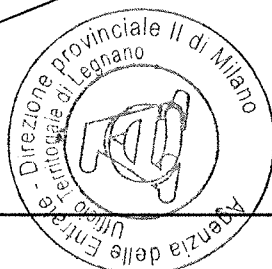
Alle ore 15,00 l'assemblea viene sciolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO:

BAVIERA Giada

IL PRESIDENTE:

MIRATA Mauro



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
Ufficio territoriale di Legnano

Il presente atto è il ... UP16
originale di quello registrato il 21/06/2023
936

Per delega del Direttore provinciale

Il Funzionario
Rosa Ottina

3 936 21/06/2023

0,00 **TNC23L000936000AA**
0,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNC

il presente è allegato all'atto
registrato il 21/06/23 al n. 936

ASSOCIAZIONE ITACA - APS

STATUTO

Per delega del Direttore provinciale
Il Funzionario
Rosa Cirrioni



Esente bollo e imposta di registro

Ex art. 82 commi 3 e 5 D.Lgs. 117/2017

Art. 1

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

È costituita, in forma di Associazione di promozione sociale, l'Associazione denominata: ASSOCIAZIONE ITACA di seguito, in breve, "Associazione". A seguito dell'iscrizione nel Registro l'Associazione integra la propria denominazione con «Associazione di promozione sociale» o «APS». L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

Statuto redatto ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 in vigore ed efficace dal termine di cui all'articolo 104 comma 2 del medesimo decreto.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Gallarate e la sua durata è illimitata.

art. 2

FINALITA' e ATTIVITA'

L'Associazione, è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- aiutare, mediante sostegno psicologico, persone con problemi di dipendenza;
- promuovere lo studio dei fenomeni di dipendenza e le relative terapie;
- contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario.

L'Associazione realizza i propri scopi tramite le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lett. a, D.Lgs. 117/17);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 comma 1 lett. d, D.Lgs. 117/17).

L'Associazione potrà quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- prestare assistenza alle persone affette da patologie, nonché ai familiari, mediante gruppi di auto-aiuto;
- promuovere e organizzare corsi di formazione, informazione, seminari, convegni ecc. per i propri associati e per la cittadinanza;
- reperire personale qualificato ai fini dell'assistenza;
- costituire, all'occorrenza, distaccamenti / sezioni / sedi secondarie;
- curare l'edizione di stampe periodiche e non;

- svolgere attività commerciali marginali, secondo le prescrizioni di legge vigenti, nonché effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente paragrafo.

L'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri Organismi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati per il conseguimento delle finalità statutarie.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'associazione non svolge attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

art. 3 SOCI

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'ammissione all'Associazione è deliberata Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Se il socio non ha raggiunto la maggiore età, il voto è esercitato da un genitore o un tutore. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.



art. 4 CATEGORIE DI SOCI

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- **fondatori**
- **ordinari**

Soci fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'Atto costitutivo.

Soci ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell'Associazione e che, a seguito di deliberazione ai sensi dell'art. 3, sono state accettate dal Consiglio Direttivo.

art. 5

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) recedere in qualsiasi momento;
- f) esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente documentate e previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

art. 6

CAUSE COMPORTANTI LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

- recesso volontario;
- dimissioni;
- decesso;
- esclusione per morosità nel pagamento della quota associativa;
- esclusione per indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

art. 7 VOLONTARIATO

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

art. 8 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge
- Revisore dei Conti, nei casi previsti dalla legge
- Comitato di Garanzia

I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso, fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore dei Conti qualora siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397.

Ai componenti degli organi sociali, tuttavia, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

art. 9 ASSEMBLEA

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ed è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario, ogni qualvolta lo ritenga

necessario il Consiglio Direttivo, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione che deve avvenire entro il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate presso la sede sociale od altrove, purché nel territorio della Provincia di Varese, mediante invio o di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o radiati in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea, via e-mail e mediante affissione dell'avviso nella sede sociale almeno quindici giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti (principio maggioritario) ed essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun aderente può essere latore al massimo di tre deleghe.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

art. 10 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea **ordinaria** ha i seguenti compiti:

- Determinare l'entità delle quote associative sentito il parere del Consiglio Direttivo;
- discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- discutere ed approvare, qualora ritenuto opportuno o per superamento dei limiti di cui all'art. 14 D.Lgs. 117/17, il bilancio sociale;
- definire il programma generale annuale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare l'Organo di Controllo, nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/17;
- nominare il Revisore dei Conti, nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/17;
- eleggere i componenti del Comitato di Garanzia;
- discutere ed approvare le proposte di regolamento predisposte dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- decidere su ammissione e decadenza dei soci;
- deliberare sulle responsabilità degli amministratori;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- discutere e decidere sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea **straordinaria** delibera sulle seguenti questioni:

- modifica dello Statuto;
- scioglimento dell'Associazione e determinazioni conseguenti;

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria si prevedono particolari quorum costitutivi e deliberativi.

- per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno 2/3 degli associati e con voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Esso pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce con un minimo di quattro volte anno sempre in unica convocazione e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal revisore dei conti. Le riunioni sono valide quando vi intervengono la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi, tranne nei casi di nomine o che comunque riguardino le persone. I

Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti da 3 (tre) a 9 (nove), nominati dall'Assemblea, dura in carica 3 (tre) anni ed è rinnovabile per altri 2 (due) mandati di pari durata.

Il Consiglio Direttivo:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad esso riservati;
- elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario;
- revoca, per fondati motivi, il Presidente ed il Vicepresidente;
- propone all'Assemblea il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione degli organi sociali e predispone il programma annuale di attività;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro subordinato fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni, nei limiti dell'art. 2 del presente statuto;
- conferisce procure generali e speciali;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente congiuntamente al Vicepresidente;

- redige il bilancio o rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- redige, qualora ritenuto opportuno o per superamento dei limiti di cui all'art. 14 D.Lgs. 117/17, il bilancio sociale
- propone all'Assemblea i provvedimenti di decadenza da socio;

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga, attingendo alla graduatoria dei non eletti. Qualora questa fosse esaurita, il Consiglio Direttivo indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare dal processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Revisore dei conti, membro dell'Organo di Controllo e membro del Comitato di Garanzia.

art. 12

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che l'ha nominato ed è rieleggibile per altri 2 (due) mandati di pari durata.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. E' autorizzato a riscuotere i pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado di giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale. In casi di oggettiva necessità, con firma congiunta con il Vicepresidente, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi rispondono personalmente il Presidente e il Vicepresidente. Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento, assenza o revoca.

art. 13

IL TESORIERE

Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziario-amministrativa inerente l'esercizio e della regolare tenuta dei libri contabili. Egli sovrintende, inoltre, al personale retribuito curando la regolarità del rapporto e il rispetto degli obblighi di legge. Redige i bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte del Consiglio Direttivo. Stanti i compiti affidati al Tesoriere, allo stesso è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dallo stesso Consiglio Direttivo.

art. 14

IL SEGRETARIO

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al Libro Soci. E' altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui alle norme contenute nel GDPR 679/2016.

art. 15

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

art. 16

COMITATO DI GARANZIA

Ha la funzione di giudicare su eventuali ricorsi da parte di soci contro provvedimenti del Consiglio Direttivo, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione. Il Comitato di Garanzia è nominato dall'Assemblea in numero di 3 (tre) membri, che durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il Comitato di Garanzia nomina nel suo seno il proprio Presidente il quale avrà, in particolare, il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente del Consiglio Direttivo e con i membri dello stesso. Il Comitato di Garanzia si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca, oppure quando ne faccia richiesta al Presidente 1 (uno) dei suoi membri. Il Comitato di Garanzia deve essere presente a tutte le Assemblee sia Ordinarie che Straordinarie. La carica di membro del Comitato di Garanzia è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o Revisore dei Conti.

Compiti del Comitato di Garanzia:

- decide, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; la sua decisione è inappellabile;
- decide, in caso di urgenza, sulla esclusione di soci che sono stati deferiti al Comitato dal Consiglio Direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell'Associazione; la sua sentenza è appellabile alla prima Assemblea utile, anche in concomitanza di un'Assemblea straordinaria; nel frattempo il socio è sospeso da tutti i diritti compresa la partecipazione a tutte le attività sociali.

art. 17 **ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio e ha termine al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente, entro il 30 aprile, all'Assemblea ordinaria il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Nei medesimi termini, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/17, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

art. 18 **ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- beni immobili e mobili;
- donazioni, lasciti o successioni;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici o privati;
- altri accantonamenti a titolo di riserva e disponibilità patrimoniali;

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

art. 19

QUOTE ASSOCIATIVE

L'Assemblea ordinaria determina per ogni anno le quote associative. Le quote sociali sono intrasferibili; in caso di dimissioni, radiazione o morte di un socio, la relativa quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

art. 20 MODIFICHE STATUTARIE

Modifiche dello Statuto possono essere proposte all'Assemblea dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie vengono adottate con la presenza di almeno 2/3 degli associati e con voto favorevole della maggioranza dei presenti in sede di Assemblea straordinaria.

art. 21 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa prevista dal D.lgs. 460/97.

art. 22 REGOLAMENTO INTERNO

Le norme di funzionamento e di esercizio dell'Associazione potranno essere disciplinate con un Regolamento interno, predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

art. 23 NORMA FINALE

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia (D.Lgs. 117/17) nonché alle norme del Codice Civile.